

Delibera n. 78/2014

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione di Trasporti per l'anno 2015

L'Autorità, nella sua riunione del 27 novembre 2014

VISTO

l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 1, secondo cui *"[l]'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori (...)"*, ed in particolare

- il comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire (...) condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...)"* (lett. a), *"a definire (...) nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi (...)"* (lett. b), a *"stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico ..."* (lett. d), *"a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria (...)"* (lett. e), *"a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici (...)"* (lett. f), *"con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap (...); a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali (...)"* (lett. g), a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza (...) concernenti i diritti aeroportuali" (lett. h); *"a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione (...) e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità (...)"* (lett. i); *"(...) a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani (...)"* (lett. m);

- il comma 6, lettera b) del d.l. 201/2011 che dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda *"mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio"*, precisando che *"[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato"*;

- VISTI** Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"* ed il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, contenente *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"*;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;
- VISTA** la Pianta organica dell'Autorità approvata con delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013;
- VISTO** il Regolamento concernente la disciplina contabile approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013 del 12 dicembre 2013;
- VISTA** la delibera n. 13/2013 del 19 dicembre 2013 di entrata in operatività dell'Autorità;
- VISTA** la delibera n. 32/2014 del 7 maggio 2014 di istituzione del ruolo dell'Autorità e prima immissione in Ruolo del personale proveniente da pubbliche amministrazioni risultato vincitore delle procedure di selezione definite ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b-bis, del d.l. 201/2011, nonché la delibera n. 57/2014 del 15 luglio 2014, di ulteriore immissione nel ruolo dell'Autorità di personale proveniente da pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il bilancio di previsione per l'anno 2015 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 27 novembre 2014, e preso, pertanto, atto del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità;
- VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori al bilancio di previsione per l'anno 2015;
- CONSIDERATO** che, pur in assenza – attesa la fase di primo avvio dell'Autorità – di uno storico consolidato relativo agli oneri di finanziamento dell'attività, occorre provvedere, in applicazione del riportato art. 37, comma 6, lett. b), alla determinazione annuale di entità e modalità di contribuzione a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- CONSIDERATO** che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative di contenimento della spesa (c.d. *spending review*);
- CONSIDERATO** che per l'anno 2015 è previsto un incremento dei costi di gestione, dovuto alla necessità di avviare nuove procedure selettive e concorsuali per il completamento dell'organico, allo stato notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalla approvata pianta organica;
- CONSIDERATO** che tale contributo costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- CONSIDERATO** che l'impianto normativo istitutivo dell'Autorità, sopra riportato, consente alla stessa di svolgere le necessarie competenze su tutti i comparti e i segmenti dell'intero settore dei trasporti, soprattutto in ragione dell'esigenza di svolgere una complessiva attività di regolazione, di vigilanza e consultiva;
- CONSIDERATO** che per l'esercizio delle illustrate competenze il decreto istitutivo dell'Autorità attribuisce i poteri previsti dal comma 2, lettera l) e dal comma 3 del citato art. 37;

CONSIDERATE	inoltre, le funzioni – ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 37 del d.l. n. 201/11 – attribuite all'Autorità dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante <i>"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"</i> e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, contenente <i>"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"</i> ;
RILEVATA	la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro: - corrispondenza tra gli oneri imposti ai soggetti tenuti al contributo ed i costi amministrativi sostenuti per l'esercizio dell'attività dall'Autorità nel perseguimento della missione istituzionale; - obiettività, trasparenza e proporzionalità nella individuazione dei soggetti tenuti al contributo e nella determinazione del <i>quantum</i> dello stesso; - il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
RITENUTO	di dovere determinare, ritenendola congrua allo scopo di soddisfare il fabbisogno dell'Autorità per l'anno 2015, l'aliquota nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte nell'ultimo esercizio, in misura, quindi, notevolmente inferiore a quella stabilita come massima dalla legge e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità;
RITENUTO	di prevedere, sempre al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Autorità per l'anno 2015, per le imprese operanti nei soli settori dell'autotrasporto e della logistica, un'aliquota nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato, in considerazione (i) del considerevole numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo; (ii) della diversità di esigenza regolatoria in questi settori;
RITENUTO	di prevedere lo scomputo dal fatturato rilevante, ai fini del calcolo del contributo, dei ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
RITENUTO	di ampliare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo eliminando la soglia di Euro 80.000.000 (ottanta milioni) prevista per l'anno 2014, al fine di evitare che la contribuzione al finanziamento dell'Autorità gravi su un ridotto numero di società;
RITENUTO	di prevedere che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto <i>infra</i> - pari od inferiori ad Euro 6.000 (seimila);
RITENUTO	di dover considerare - per le sole imprese operanti nel settore del trasporto aereo e al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA (prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata) relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72) –

aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (a) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota iva del 22% - aliquota attualmente in vigore; (b) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72. In tal modo le società operanti nel settore aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;

RITENUTO di confermare, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, in modo da garantire ai soggetti operanti nei settori di competenza della stessa un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, inoltre, che le stesse soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO similmente a quanto deliberato per l'anno 2014, di individuare le imprese soggette al contributo attraverso l'utilizzo della metodologia dei codici Ateco unitamente ad un'attenta verifica - tramite visure camerali ed utilizzo di banche dati - delle attività effettivamente svolte dalle imprese ed integrando tale criterio, in relazione al lavoro effettuato dall'Autorità nel primo anno di attività, con le informazioni ricevute durante gli incontri effettuati con le associazioni di categoria;

RITENUTO a tale fine di utilizzare i codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 per l'individuazione delle attività indicate in allegato (Allegato A)

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati dall'Autorità, così come individuati dalla presente delibera, sono tenuti al versamento del contributo previsto dall'art 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna impresa è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
3. Il versamento non è dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto al successivo articolo 2 - pari od inferiori ad Euro 6.000 (seimila) e per le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con "finalità liquidative".

Articolo 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2015, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. Per le società operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015 è fissata nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi). Dai ricavi così determinati dovranno essere scomputati i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
4. Per le imprese operanti nel settore aereo il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA (prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata) relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-*novies*, allegata al d.P.R. 633/72), aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (a) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; (b) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72.

Articolo 3

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2015 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2015 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2015, unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Via Salaria n. 228, Agenzia 6339 (Ag. 9) di Roma IBAN: IT83Y0100503239000000001020, causale "Contributo Art 2015 – Trasporti". Eventuali ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito dell'Autorità.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Articolo 4

Comunicazioni

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo entro il 30 aprile 2015 dichiarano all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento. Nel caso di mancata o tardiva dichiarazione, nonché di indicazione nel modello di dati non rispondenti al vero, l'Autorità esperirà le azioni previste dalla normativa vigente.
2. I dati economici richiesti dovranno essere attestati dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono.

Articolo 5

Disposizioni finali



1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il Segretario Generale dell'Autorità effettuerà tutti gli atti necessari, nessuno escluso, per dare esecuzione alla presente delibera ivi incluso il potere di fornire le necessarie istruzioni tecniche agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo.

Torino, 27 novembre 2014



Il Presidente
Andrea Camanzi

ALLEGATO A

Settore ferroviario:

49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.1	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
49.10	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.10.0	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.2	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
49.20	Trasporto ferroviario di merci
49.20.0	Trasporto ferroviario di merci
49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
52.21	Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
52.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

Settore autostradale:

42.11	Costruzione di strade e autostrade
42.11.0	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
52.21	Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
52.21.2	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.20	Gestione di strade, ponti, gallerie

Settore marittimo:

50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
50.1	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
50.10	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.10.0	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.2	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
50.20	Trasporto marittimo e costiero di merci

50.20.0	Trasporto marittimo e costiero di merci
50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
50.3	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
50.30	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
50.30.0	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.4	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
50.40	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
50.40.0	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
52.29.21	Intermediari dei trasporti
77.34	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.34.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Trasporto nazionale e locale connotato da oneri di servizio pubblico:

49.3	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
49.31	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.31.0	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39	Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
49.39.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
52.21.9	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
49.32	Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
49.32.1	Trasporto con taxi
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.2	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

Settori dell'autotrasporto e della logistica:

49.4	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
------	--

49.41	Trasporto di merci su strada
49.41.0	Trasporto di merci su strada
49.41.00	Trasporto di merci su strada
49.42	Servizi di trasloco
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.1	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
52.10	Magazzinaggio e custodia
52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.29	Altre attività di supporto connesse ai trasporti
52.29.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.2	Intermediari dei trasporti, servizi logistici
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
53.1	ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
53.10	Attività postali con obbligo di servizio universale
53.10.0	Attività postali con obbligo di servizio universale
53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale
53.2	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
53.20	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
53.20.0	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

Settore del trasporto aereo:

51	TRASPORTO AEREO
51.1	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
51.10	Trasporto aereo di passeggeri
51.10.1	Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.10	Trasporto aereo di linea di passeggeri

h

51.10.2	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.2	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
51.21	Trasporto aereo di merci
51.21.0	Trasporto aereo di merci
51.21.00	Trasporto aereo di merci
52.23	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.23.0	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei